

ALLEGATO N.S DELIG. C.C. N.S/2015

Piazza Libertà n. 1 c.a.p. 20010 – Prov. di Milano

#### **REGOLAMENTO COMUNALE di**

#### "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI"

## Sommario

Art.1 – Principi generali e definizioni	2
Art.2 – Istruzione e requisiti di iscrizione	2
Art. 3 – Cancellazione	3
Art. 4 – Effetti	3
Art. 5 – Ufficio competenze e modalità operative	4
Art. 6 – Entrata in vigore e disciplina transitoria	4

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2015.



Piazza Libertà n. 1 c.a.p. 20010 – Prov. di Milano

#### Art.1 - Principi generali e definizioni

- 1. Il Comune di Pregnana Milanese, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa ed in ossequio dell'art. 2, comma 1 del proprio Statuto, promuove azioni positive volte ad eliminare ogni discriminazione esistente tra i sessi, determinando condizioni di pari opportunità nella comunità locale.
- 2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti di legge, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente ai sensi del presente regolamento l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
- 3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
  - a. Casa;
  - b. Sanità e Servizi Sociali;
  - c. Politiche per giovani, genitori ed anziani;
  - d. Sport e tempo libero;
  - e. Formazione, scuola e servizi educativi;
  - f. Diritti e partecipazione;
  - g. Trasporti.
- 4. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.
- 5. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che abbiano chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

#### Art.2 - Istruzione e requisiti di iscrizione

- 1. Ai sensi dell'Art.2, comma 1 dello Statuto comunale vigente, con le specifiche finalità espresse nel comma 4 dello stesso articolo, presso il Comune di Pregnana Milanese è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili.
- 2. L'iscrizione al registro può essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. Due persone maggiorenni, sia cittadini italiani che stranieri;
  - b. Non legate, tra loro, da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
  - c. Legate da vincoli affettivi, da motivi di reciproca assistenza morale e materiale;
  - d. Aventi residenza anagrafica nel Comune di Pregnana Milanese;
  - e. Coabitanti da almeno un anno (rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione) come risultante dalla scheda anagrafica di famiglia;

Piazza Libertà n. 1 c.a.p. 20010 – Prov. di Milano

- f. Aventi stato civile libero o stato di separazione legale risultante dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio o aventi stato di vedovanza".
- g. Non iscritte nel Registro come componenti di altra unione civile.
- 3. Le iscrizioni all'elenco avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati all'Art.2 comma 2 del presente Regolamento.
- 4. L'Ufficio comunale competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione.

#### Art. 3 - Cancellazione

- 1. Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dal Registro anche d'ufficio.
- 2. Ciascuno dei componenti l'unione civile ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio, entro trenta giorni del verificarsi l'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.
- 3. L'ufficio competente nei casi di cui al comma precedente provvede previa idonea istruttoria alla cancellazione dal registro.
- 4. .L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non siano state rese prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, nei termini appositamente individuati, l'Ufficio competente provvede d'ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definito non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.
- 5. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

#### Art. 4 - Effetti

- Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art.1, comma 2 e 3 del presente regolamento.
- 2. Pertanto, la presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Piazza Libertà n. 1 c.a.p. 20010 – Prov. di Milano

### Art. 5 – Ufficio competenze e modalità operative

- 1. L'Ufficio comunale competente alla tenuta del Registro è l'Ufficio Servizi Demografici del Comune che opera per la tenuta dell'anagrafe.
- 2. Il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa a cura degli organi competenti.
- 3. L'Ufficio competente, con determinazione del Responsabile del servizio, approva lo schema del registro da tenere e la modulistica necessaria da provvedere; individua, inoltre, l'addetto all'Ufficio responsabile del procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione.
- 4. Gli stessi Uffici Demografici comunicano, di propria iniziativa e tempestivamente, all'Ufficio competente le notizie di cui vengono in possesso nell'esercizio delle funzioni circa fatti sopravvenuti che comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l'avvio del procedimento di cancellazione o di modifica dei dati annotati sul Registro.
- 5. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione civile una comunicazione ai sensi dell'art.7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
- 6. All'atto dell'iscrizione al Registro l'Ufficio comunale competente rilascia un documento quale certificato di iscrizione.
- 7. Il Registro è pubblico e chiunque può accedervi ai sensi e nei limiti di cui alla L.n.241/1990 e s.m.i. e relative norme di attuazione e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (tutela dati personali)

#### Art. 6 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della deliberazione di approvazione.
- 2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui al precedente articolo 5, costituenti presupposto necessario per l'operatività del Registro, sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.